

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

ORDINANZA

**Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario
Marittimo di Ancona**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTO il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 in materia di *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica di diporto”*;

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 in materia di *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 in materia di *“Disciplina dello sci nautico”*, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974;

VISTA la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 *“Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”*;

VISTA la circolare n. 254 del 19 luglio 1989 del Ministero della Marina Mercantile in materia di *“Paracadutismo ascensionale in mare”*;

VISTO il Dispaccio protocollo n. 6101 in data 17/04/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di attività didattica e manifestazioni da parte di federazioni sportive;

VISTO il Dispaccio protocollo n. 20652 in data 10 marzo 2009, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile”*;

VISTA la Circolare n. 02.02.70/7385 datata 25 gennaio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto *“Attività sportivo – nautica denominata Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Suferboard”*;

VISTA la Circolare n° 51241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla *“Disciplina dei JetLev Flyer, FlyBoard e dispositivi assimilabili”*;

VISTA la propria ordinanza n. 34/2011 in data 03.05.2011, relativa alla Disciplina del Kite Surf;

VISTA la propria Ordinanza n° 41/2018 in data 22.05.2018, relativa all’attività di locazione e noleggio;

VISTA la propria Ordinanza n° 60/2018 in data 18.06.2018, relativa alle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021 *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;

VISTO il Dispaccio protocollo n.1782 del 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “*Utilizzo di e-bike acquatica*”;

RITENUTO necessario disciplinare con specifico regolamento l’attività di noleggio e locazione nonché ogni attività ricreativa e turistico locale connessa al diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ancona, ai sensi dell’art. 27 co. 5 del D. Lgs. 171/2005;

RAVISATA la necessità di stabilire ogni utile prescrizione i fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna è approvato e reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ancona”, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, disciplinante le sottoelencate attività:

- CAPITOLO I - Disposizioni generali;
- CAPITOLO II - Scuole di vela-scuole di tavole a vela;
- CAPITOLO III - Disciplina sull’uso delle tavole a vela (*wind-surf*);
- CAPITOLO IV - Disciplina sull’uso delle tavole a vela con aquilone (*kite-surf*);
- CAPITOLO V - Traino di giochi d’acqua e piccoli gommoni;
- CAPITOLO VI - Navigazione piccoli natanti;
- CAPITOLO VII - E-bike acquatica;
- CAPITOLO VIII - Sci nautico;
- CAPITOLO IX - Paracadutismo ascensionale;
- CAPITOLO X - Navigazione di acqua scooter o moto d’acqua e mezzi simili;
- CAPITOLO XI - Attività subacquee;
- CAPITOLO XII - Ray-board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard;
- CAPITOLO XIII - Jetlev flyer, flyboard e dispositivi assimilabili;
- CAPITOLO XIV - Locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d’acqua utilizzate per finalità turistico ricreative;
- CAPITOLO XV - Trasporto passeggeri in brevi gite;
- CAPITOLO XVI - Numeri utili e di emergenza.

La presente Ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore atto previsto di competenza di organi e/o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ancona. I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, se alla condotta di unità da diporto, saranno puniti a norma di legge.

La presente Ordinanza abroga le Ordinanze nn° 34/2011, 41/2018 e 60/2018 nonché qualunque altro Dispositivo emanato dalla Capitaneria di porto di Ancona in contrasto con quanto statuito nell’allegato Regolamento.

Ancona, data del protocollo

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANCONA”

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

- ❑ **Unità da diporto:** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- ❑ **Natante da diporto:** si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS 8666), con esclusione delle moto d'acqua.
- ❑ **Natanti da spiaggia (o piccoli natanti):** i natanti di cui all'art. 27, comma 3 – lett. c) del Codice della Nautica da diporto. In particolare essi sono: i natanti denominati “jole”, “pattini”, “sandolini”, “mosconi”, “pedalò”, “tavole a vela”, “natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati”, “stand up paddle”, “kayak”, “canoe”, “e-bike acquatica”.
- ❑ **Moto d'acqua, acqua scooter, jet ski:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- ❑ **Locazione di unità da diporto:** il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre.
- ❑ **Noleggio di unità da diporto:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) un'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente).
- ❑ **Passeggero:** qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 (uno) anno.
- ❑ **Scuola di vela:** qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile.
- ❑ **Scuola di tavole a vela:** qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela “windsurf”.
- ❑ **“Ray-board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing”:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso.
- ❑ **“JetLev Flyer” e similari:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle

dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.

- **“Flyboard” e similari:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.
- **E-bike acquatica:** bicicletta acquatica a pedalata assistita.

Articolo 2 (Generalità e divieti)

2.1 Tutti coloro che utilizzano i mezzi nautici disciplinati dal presente Regolamento hanno l'obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal “Regolamento per prevenire gli abbordi in mare” richiamato in premessa, unitamente alle regole qui indicate.

2.2 L'esercizio delle attività nautiche con i mezzi/apparecchi/dispositivi indicati nel presente Regolamento è vietato:

- a) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di Ancona, lungo le rotte di accesso ai medesimi e, comunque, nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.
- b) nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
- c) lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio così come definita dal vigente Regolamento del porto di Ancona;
- d) in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;
- f) ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.
- g) negli specchi acquei, ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato.

Articolo 3 (Corridoi di lancio)

3.1 Tutti coloro che intendano realizzare un corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d'acqua e similari, devono ottenere specifica autorizzazione/concessione da parte dell'ente locale competente, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona.

3.2 I predetti corridoi, i quali sono consentiti esclusivamente nei modi ed in ossequio al vigente Regolamento Regionale 13 maggio 2004 n. 2 e s.m.i., devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- b) profondità non inferiore a metri 300;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un totale di 20 gavitelli);
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e) apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura “CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' DA DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”;

- f) Qualora i titolari di stabilimenti balneari intendano installare un corridoio di lancio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra specificate, esso dovrà essere posizionato nel rispetto dei limiti spaziali della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistico-ricreative, in prossimità di uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e dovrà avere, per quanto possibile, un andamento perpendicolare alla linea di costa.
- 3.3 Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente alla disciplina del kite-surf, dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dal Capitolo IV del presente Regolamento.
- 3.4 All'interno dei corridoi di lancio:
- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza;
 - è vietato l'ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio. L'ormeggio è, altresì, vietato anche ai gavitelli più esterni che costituiscono l'ingresso al corridoio;
 - le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo, in assetto di dislocamento, senza provocare sbuffi d'onda ed evitando emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti.
- 3.5 I corridoi posizionati lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Ancona sono da ritenersi "ad uso pubblico" a prescindere dal soggetto che lo realizza, su cui, comunque, grava l'onere di mantenerlo in efficienza.
- 3.6 Le domande di autorizzazione per l'installazione di detti corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Articolo 4 (Tipi di navigazione)

- 4.1 I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia.
- 4.2 I natanti senza marcatura CE possono navigare:
- entro sei miglia dalla costa;
 - entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero, l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
 - entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, stand up puddle, pedalò, tavole non autopropulse e similari;
 - entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla balneazione, per le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché tavole autopropulse;
 - entro 1000 (mille) metri dalla costa per canoe, kajak, tavole autopropulse ed e-bike acquatica;
 - nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli acquascooter o moto d'acqua e similari.

Articolo 5 (Persone trasportabili sulle unità da diporto)

- 5.1 Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
- a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2. e 2.5 dell'allegato II del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
 - b) per le unità non munite di marcatura CE:
 - b1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - b2) se non omologate, è determinato come segue:
 - b2a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - b2b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - b2c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - b2d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - b2e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - b2f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
- 5.2 Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello precedentemente indicato.
- 5.3 Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato (art. 60 DM 146/2008).

Articolo 6 (Divieti e obblighi)

- 6.1 Nei porti del Circondario Marittimo Ancona e nel raggio di 100 metri dalle imboccature, nonché in tutte le altre zone espressamente interdette con apposite Ordinanze da Autorità competenti, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate, per specifiche occasioni, dall'Autorità Marittima, è vietato effettuare:
- a) la balneazione;
 - b) attività subacquee svolte da privati o svolte per il conseguimento di brevetti;
 - c) la pesca;
 - d) gara natatorie e di canottaggio;
 - e) regate veliche, motonautiche e sci nautico;
 - f) la navigazione con qualsiasi tipo di unità indicata nel presente regolamento, ad eccezione degli acquascooter e moto d'acqua limitatamente alle operazioni di rifornimento, di alaggio/varo e ormeggio nelle strutture a ciò destinate, ove presenti;
 - g) la navigazione con l'uso della sola vela. Il trasferimento verso la zona di allenamento delle unità a vela, compresi i piccoli natanti delle classi Laser e similari, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovrà essere assicurato mediante unità di appoggio in dotazione alla stessa scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

CAPITOLO II SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

Articolo 7 (Svolgimento dell'attività)

- 7.1 Le scuole di vela devono essere in possesso di licenza, autorizzazione e/o ogni altro provvedimento, previsto dalle norme vigenti.
Dette scuole devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività addestrativa.
- 7.2 L'uso dei natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capitolo I del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di navigazione da diporto, nonché alle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto.
Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
- 7.3 L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire:
- a) in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
 - b) con l'assistenza di unità d'appoggio, pronta ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza.
 - c) l'eventuale trasferimento dalla spiaggia alla zona di addestramento, durante la stagione balneare, deve avvenire percorrendo gli appositi corridoi di lancio, ad andatura ridotta al minimo necessario tale da garantire il governo del mezzo procedendo, comunque, con la massima prudenza;
 - d) tutte le persone a bordo dei natanti a vela e/o tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, munita di fischietto.

CAPITOLO III DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (Windsurf)

Articolo 8 (Disposizioni generali)

- 8.1 La navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa.

Articolo 9 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

- 9.1 Per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto 14 (quattordici) anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi.
- 9.2 Per l'esercizio dell'attività bisogna rispettare i seguenti obblighi:
- a) coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta;
 - b) le persone e/o scuole che presiedono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili

- dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
- c) chi effettua l'attività deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (articolo 54 del DM 29 luglio 2008, n.146), munita di fischiello.
 - d) la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, durante la stagione balneare, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza di corridoio di lancio, le tavole a vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPITOLO IV DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

Articolo 10 (Disposizioni Generali)

10.1 L'esercizio del Kite-Surf è consentito esclusivamente:

- a) in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa.
- b) nelle aree appositamente indicate nei piani di utilizzazione degli arenili approvati dalle competenti Amministrazioni comunali e/o nelle aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di detta pratica sportiva.

10.2 L'esercizio del Kite Surf è sempre vietato:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Ancona (Numana, Ancona e Senigallia) nonché ad una distanza inferiore a 100 metri dalle relative imboccature e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) nella zona di mare riservata alla balneazione (durante la stagione estiva) fatto salvo per l'impiego degli appositi corridoi di lancio di cui al successivo articolo 11.2 lett. c);
- c) a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei ovvero l'unità appoggio.

Articolo 11 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)


11.1 per condurre le tavole a vela con aquilone (Kite-Surf) bisogna aver compiuto 16 (sedici) anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi.

11.2 Per l'esercizio dell'attività bisogna rispettare i seguenti obblighi:

- a) coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, trapezio galleggiante e/o una muta galleggiante);
- b) le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato;
- c) nelle zone di mare riservate alla balneazione l'atterraggio e la partenza deve avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio, di lunghezza pari a metri 300, autorizzati dai rispettivi Comuni/Enti gestori nello specchio acqueo antistante le aree demaniali marittime a tale scopo destinate ed aventi, come da schema sotto riportato, le seguenti caratteristiche:

- c1) larghezza fronte a spiaggia minima di metri 30 ad allargarsi sino ad un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 150.

- c2) delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione distanziate di metri 20 l'una dall'altra nei primi 150 metri e successivamente ad una distanza di metri 50 l'una dall'altra fino ai 300 metri, Il limite dei 150 metri dalla costa dovrà essere segnalato mediante il posizionamento di due gavitelli di colore rosso posti ai lati opposti;
- c3) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegate tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
- c4) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite delle due linee di boe ai 300 metri, devono essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri:



- c5) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- c6) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie;
- c7) deve munirsi di cassetta pronto soccorso nonché di apparato VHF anche di tipo portatile da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Ancona sul canale 16.
- c8) deve munirsi di idoneo mezzo nautico per il recupero, in condizioni di emergenza del Kite-Surf;
- c9) in prossimità della battigia, in corrispondenza dell'ingresso al corridoio di lancio, deve essere posizionata apposita segnaletica ben visibile (redatta in più lingue) recante la seguente dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI, VIETATA LA BALNEAZIONE".
- d) la partenza ed il rientro del Kite-Surf devono avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo, fino alla distanza di 100 metri dalla battigia. Nei 100 metri è consentito il transito di un Kite-Surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- e) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio nonché dell'affissione e divulgazione tra gli utenti del presente provvedimento;
- f) L'area a terra antistante il corridoio di lancio deve essere utilizzata esclusivamente da coloro che praticano l'attività sportiva del Kite Surf e deve avere un'ampiezza fronte mare non inferiore a 30 metri.

Articolo 12 **(Tipologia e regole di condotta dei Kite – Surf)**

- 12.1 Il Kite-Surf può essere di tipo a 2 ovvero 4 cavi e deve essere obbligatoriamente dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento mantenendolo comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo:
- a) Kite-Surf di tipo a 2 linee: sgancio rapido tipo sci nautico su una delle 2 linee; sull'altra ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala;
 - b) Kite-Surf di tipo a 4 linee: sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).
- 12.2 L'utilizzatore del Kite-Surf deve, altresì, essere munito di idonea scotta di sicurezza per il recupero dell'ala collegata ad una estremità ad uno dei cavi dell'aquilone (ad una distanza prestabilita) e, all'altra estremità al Kite in modo da permette a quest'ultimo, in caso di emergenza, di mollare la barra (e quindi l'ala), di recuperare in sicurezza l'attrezzatura e di ammarare in maniera controllata.
- 12.3 È vietato lasciare il Kite-Surf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente il cavo sul boma.
- 12.4 Quando due unità "Kite-Surf" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il Kite, e quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il Kite.
- 12.5 Quando due unità "Kite-Surf" procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il Kite e rallentando.
- 12.6 Quando un'unità "Kite-Surf" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il Kite e rallentando l'andatura.
- 12.7 Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 12.8 E' vietato, altresì, l'esercizio del Kite Surf in presenza di ostacoli fissi sottovento.

CAPITOLO V **TRAILO DI GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI**

Articolo 13 **(Disposizioni generali)**

- 13.1 L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua (banana boat, piccoli gommoni, ciambelle o similari) è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa.
- 13.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.

Articolo 14 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

- 14.1 L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
- a) l'unità trainante il galleggiante con partenza dalla spiaggia, deve utilizzare gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla minima velocità consentita;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica per il tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si

- conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
- c) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto; il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
 - d) detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
 - e) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato, devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - f) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
 - g) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
 - i) è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare;
 - j) il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
 - k) le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPITOLO VI NAVIGAZIONE PICCOLI NATANTI

Articolo 15 (Disposizioni generali)

- 15.1 L'esercizio di piccoli natanti a remi o a pedali ed i mezzi ad essi simili e/o assimilabili tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, stand up paddle, kayak, tavole autopropulse o non autopropulse etc., è consentito durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
- 15.2 L'utilizzo dei piccoli natanti di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dell'Ordinanza di cui al precedente punto 15.1, è, comunque, consentito anche nei periodi non ricompresi nella stagione balneare.

Articolo 16 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

- 16.1 L'esercizio dell'attività con i natanti di cui al presente capitolo è subordinato all'osservanza delle seguenti, ulteriori, condizioni/prescrizioni:
- a) l'attività deve essere svolta in ore diurne (dall'alba al tramonto) e con condizioni meteo-marine assicurate e favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo);
 - b) gli utilizzatori devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
 - c) gli utilizzatori dei piccoli natanti, autorizzati a navigare oltre 300 mt. dalla costa, dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

CAPITOLO VII E - BIKE ACQUATICA

Articolo 17 (Disposizioni generali)

- 17.1 L'esercizio dell'attività di e-bike acquatica è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, con altezza d'onda non superiore a 0.5 metri.
- 17.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.

Articolo 18 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

- 18.1 L'esercizio dell'attività con il mezzo in questione è subordinato altresì all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
- a) i conduttori devono aver compiuto i 16 (sedici) anni di età;
 - b) la navigazione è consentita entro i limiti fissati dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
 - c) obbligo di assicurazione del mezzo;
 - d) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.
- 18.2 In caso di utilizzo commerciale in sede locale, il mezzo è da considerarsi assoggettato alla disciplina di cui al Decreto 1 settembre 2021, recante "*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*" (G.U. Serie Generale n° 11 del 15.01.2022).

CAPITOLO VIII SCI NAUTICO

Articolo 19 (Disposizioni generali)

- 19.1 L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 entrambi in premessa citati. Tale attività è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
- 19.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare ma si estende all'intero anno.

Articolo 20 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

- 20.1 L'esercizio dell'attività, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci¹² nautico e sodalizi sportivi, è subordinato all'osservanza delle seguenti

condizioni/prescrizioni:

- a) i conduttori dell'unità trainante devono essere in possesso di patente nautica;
- b) il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
- c) il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- d) lo sciatore nautico deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
- e) il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque dotato, indipendente dalla distanza dalla costa, di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
- f) detta unità deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
- g) la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- i) l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
- j) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
- k) durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a un nodo;
- l) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
- m) è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore di quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
- n) il titolare dell'attività deve stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
- o) le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPITOLO IX PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 21 (Disposizioni generali)

21.1 L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto), con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo) e secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

Articolo 22 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

22.1 L'esercizio dell'attività per conto proprio nonché da parte di società sportive e/o sodalizi¹³ nautici, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- a) il conduttore dell'unità trainante deve essere in possesso di patente nautica;
- b) il conduttore dell'unità trainante dovrà aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
- c) il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- d) il paracadutista ascensionale deve aver compiuto i 14 (quattordici) anni di età ed indossare prima di iniziare l'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
- e) il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e, comunque, dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso;
- f) detta unità dovrà essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e di messain folle del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso;
- g) durante l'esercizio dell'attività è vietato il sorvolo nelle zone di mare riservate alla balneazione, così come individuate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare e negli adiacenti arenili, identificati quali luoghi di "assembramento di persone";
- h) l'unità impiegata per l'attività dovrà essere munita nella parte poppiera dell'unità, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
- i) durante l'esercizio dell'attività la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo nelle fasi di decollo e atterraggio quando dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della parte poppiera dell'unità trainante;
- j) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prora rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere da bagnanti e da unità e comunque a distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa;
- k) durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore a un nodo;
- l) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- m) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (circa 36 metri);
- n) l'unità impegnata nell'attività potrà trainare non più di una persona munita di paracadute per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
- o) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
- p) è vietata a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività, a distanza inferiore a quella di sicurezza e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta in mare;
- q) il titolare dell'attività dovrà stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi;
- r) le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPITOLO X

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 23 **(Disposizioni generali)**

- 23.1 La navigazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
- 23.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.

Articolo 24 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

- 24.1 L'esercizio dell'attività è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) il conduttore deve avere compiuto 18 (diciotto) anni ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo n. 171 del 18.07.2005, in premessa citato;
 - b) durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa e un casco protettivo di tipo omologato;
 - c) il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo "certificato di omologazione" che dovrà essere presente a bordo in originale, ovvero, in copia autentica;
 - d) dette unità devono essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*;
 - e) devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzati in attività di locazione dalle spiagge;
 - f) in nessun caso devono attraversare le zone riservate ai bagnanti anche con motore spento né gli specchi acquei interdetti alla balneazione per qualunque motivo;
 - g) il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero, attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima consentita che ne assicuri il controllo;
 - h) non è consentito tenere a bordo delle citate unità contenitori di carburanti;
 - i) le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
- Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono derogate per gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero per attività di soccorso in mare.

CAPITOLO XI ATTIVITA' SUBACQUEE

Articolo 25

- 25.1 Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Ancona e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti:
- a) gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio delle attività di immersione subacquee svolte, con l'ausilio di autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
 - b) l'utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte

a scopo sportivo o ricreativo.

- 25.2 Se non diversamente specificato, è esclusa dal campo di applicazione l'attività di snorkeling, la quale trova disciplina all'articolo 6.4 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, a cui si fa espresso rinvio anche per quanto concerne le prescrizioni relative alla pesca subacquea (articolo 8).
- 25.3 Ai fini del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti è condizionato al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile.
- 25.4 Ai sensi di quanto sopra precede ed ai fini del presente provvedimento ordinatorio si intende:
- a) per brevetto subacqueo, un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta;
 - b) per Centro di immersione, quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel settore sportivo o ricreativo subacqueo, offrendo, sotto la propria responsabilità, sia a terzi che ai propri associati già in possesso di brevetto, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il solo supporto logistico all'attività subacquea.
 - c) per Centro di formazione ed addestramento subacqueo, quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel campo della formazione subacquea sportiva o ricreativa, offrendo, sotto la propria responsabilità, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il conseguimento di brevetti; esso è comunque equiparato al Centro di immersione allorché eroghi a terzi la prestazione con una propria Guida subacquea ovvero renda disponibile il solo servizio di supporto tecnico-logistico di superficie durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
 - d) per immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, l'insieme delle attività sportive e ricreative, svolte in mare con autorespiratore, con o senza supporto di unità navali, in quanto:
 - d1) organizzate o eseguite dai Centri di immersione per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (c.d. immersioni guidate);
 - d2) organizzate o eseguite dai Centri di formazione ed addestramento subacqueo per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetti (c.d. immersioni didattiche);
 - d3) effettuate liberamente in forma privata per proprio conto da subacquei, con o senza il supporto logistico di un Centro di immersione;
 - e) per Istruttore subacqueo, chiunque, in possesso di un corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è abilitato ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - f) per Guida subacquea, chiunque, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, sotto la propria responsabilità civile e penale, è autorizzato ad organizzare e condurre, a scopo turistico e ricreativo, immersioni guidate di singole persone o gruppi di esse in possesso di brevetto subacqueo.

ARTICOLO 26 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ -

- 26.1 Ai fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare, qualunque soggetto indicato dall'articolo 8 comma 1 del Decreto 01 settembre 2021, a scopo sportivo o ricreativo, intenda svolgere, nel Circondario marittimo di Ancona, attività correlate all'erogazione di immersioni guidate ovvero finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei (in entrambi i casi con o senza l'impiego di unità da diporto in appoggio di

- superficie), è tenuto a presentare alla Capitaneria di porto una comunicazione, in duplice esemplare, conforme al modello in Allegato "1".
- 26.2 Sono soggette alle disposizioni del precedente comma anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività nei termini indicati dal proprio atto costitutivo e dal proprio statuto, nonché nei limiti autorizzati dalle vigenti norme di settore.
- 26.3 Con la comunicazione di cui al precedente articolo 26.1, il richiedente dovrà fornire quanto segue:
- a) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti l'attività di Centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; per le Associazioni senza fine di lucro la predetta dichiarazione potrà essere sostituita da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione del porto di abituale stazionamento dell'unità eventualmente utilizzata in appoggio di superficie, con indicazione delle sue caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura "CE", dimensioni, potenza motore, ecc.) e con a corredo una fotografia a colori descrittiva della stessa; per detta unità si dovrà, inoltre, allegare:
 - b1) copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (nel caso si tratti di unità iscritta nei pubblici registri);
 - b2) copia della dichiarazione di potenza o del certificato d'uso del motore del/i natante/i, unitamente a copia dell'eventuale certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità (nel caso si tratti di natante da diporto non iscritto);
 - b3) copia della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - b4) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE;
 - c) copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dell'eventuale unità a motore impiegata in appoggio di superficie;
 - d) dichiarazione di manleva da ogni responsabilità comunque derivante dall'attività praticata in favore dell'Autorità marittima.
- 26.4 Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e debitamente vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato che deve conservarlo in modo da esibirlo tempestivamente all'eventuale controllo da parte delle competenti Forze di polizia.
- 26.5 Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n°241/90 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione alla Capitaneria di porto di Ancona della suddetta comunicazione che deve ritenersi valida anche ai fini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
- 26.6 Ai fini del prosieguo dell'attività, ogni eventuale variazione degli elementi così dichiarati deve essere tempestivamente comunicata, entro e non oltre 15 giorni, con le modalità previste nel presente articolo, indicando le specifiche variazioni intervenute. In ogni caso la comunicazione perde di validità qualora la situazione effettivamente rilevata nella realtà non trovi corrispondenza con quanto già comunicato all'Autorità marittima. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque impeditivo o modificativo dell'esercizio dell'attività.
- 26.7 In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capitolo ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, autorità marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.
- 26.8 Annualmente, entro il 30 aprile, il richiedente è tenuto comunque a comunicare alla Capitaneria di porto di Ancona la propria volontà di proseguire nell'attività, fornendo, se del caso, ogni necessaria integrazione documentale comprovante modifiche successive alla

prima comunicazione.

ARTICOLO 27

- DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO -

- 27.1 Ai fini del presente Regolamento e fermo quanto disciplinato dall'art. 3 della vigente Ordinanza di Sicurezza balneare, dagli articoli inseriti nel presente Capo XI, nonché dalle pertinenti disposizioni recate dai regolamenti di sicurezza del porto di Ancona e degli altri porti del Circondario, l'esercizio dell'immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, effettuate a qualunque titolo, con o senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie, non è consentito:
- a) all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso e di uscita dagli stessi;
 - b) a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se trattasi di unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 27.2 L'attività di immersione subacquea suddetta può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, consenta, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento di tutte le attività ad essa comunque correlate. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, avendo cura in particolare di:
- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) non danneggiare o prelevare reperti geologici ed archeologici eventualmente rinvenuti;
 - c) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - d) segnalare immediatamente all'Autorità marittima il rinvenimento di rifiuti o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché il ritrovamento di ordigni esplosivi o presunti tali.
- 27.3 Qualunque evento straordinario, verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato, che si ritenga abbia rilevanza e/o in qualche modo ripercussioni per la salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato e circostanziato tempestivamente all'Autorità marittima.
- 27.4 Durante le immersioni subacquee, a qualunque titolo effettuate, si dovranno rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del D.M. n°146/2008 e, pertanto, il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi:
- a) di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
 - b) di notte, il segnale galleggiante di cui alla precedente lettera a) deve essere munito di una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- 27.5 Qualora venga utilizzata, quale segnalamento, un'unità navale in appoggio di superficie, la stessa, oltre ai segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" – Colreg '72 (ratificato con Legge 21 dicembre 1977, n° 1085), dovrà mostrare di giorno, una bandiera di colore rosso con diagonale bianca, mentre, di notte, dovrà mostrare una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.
- 27.6 Il subacqueo deve operare entro i 50 metri dalla verticale del segnale di cui al precedente comma. In caso di immersione collettiva con più subacquei, è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei operino entro i 50 metri dalla verticale dello stesso e che contestualmente siano muniti, singolarmente, di un dispositivo di segnalamento di emergenza gonfiabile (pedagno), dotato di sagola di almeno 5 metri da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
- 27.7 Nell'ipotesi di utilizzo notturno del segnale collettivo, ogni subacqueo dovrà essere

- ulteriormente munito di un segnale luminoso (strobo subacquea o *stick* di luce chimica), applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), per una sua pronta localizzazione.
- 27.8 In assenza di unità navale di appoggio, in orario notturno, sul punto di partenza a riva dovrà essere disponibile, e tenuta in funzione per tutta la durata dell'attività di immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica posta in posizione che ne garantisca sempre la visibilità in modo da fungere da riferimento per i subacquei.
- 27.9 Le disposizioni del presente articolo e quelle ulteriori previste dai successivi articoli per quanto applicabili, devono intendersi valide anche per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, svolte in forma privata, per proprio conto, con o senza il supporto di un'unità in appoggio. Inoltre, in questi casi, la pratica subacquea può:
- essere effettuata almeno in coppia;
 - essere effettuata dall'alba al tramonto, con esclusione delle ore notturne, qualora siano previste soste decompressive durante l'immersione;
 - essere effettuata a condizione che ciascun subacqueo disponga di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
 - essere effettuata con divieto di esercitare all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante possieda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante.
- 27.10 In caso di immersione subacquea svolta dal privato, per proprio conto, con il supporto di un mezzo nautico nella propria disponibilità e senza alcun fine commerciale (e comunque non fornito da un Centro di immersione), si fa rinvio, per ciò che concerne l'obbligatorietà della patente nautica, alle disposizioni contenute nell'art. 39 del Codice del diporto, nonché, per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, all'art. 54 ed all'allegato V del D.M. n°146/2008.

ARTICOLO 28

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CENTRI DI IMMERSIONE E DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO -

- 28.1 I Centri di immersione ed i Centri di formazione e addestramento, nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni sin qui prescritte per quanto applicabili, devono avvalersi sempre di personale, rispettivamente in qualità di Guida e di Istruttore subacqueo, a tal fine debitamente abilitato ed autorizzato ad operare e che sia coperto da una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. I suddetti Centri sono tenuti ad esporre al pubblico, presso la propria sede, le condizioni generali del servizio di volta in volta erogato e comunicato ai sensi del precedente art. 26.
- 28.2 Tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli equipaggiamenti collettivi e individuali eventualmente messi a disposizione dal Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), devono essere verificati e controllati prima di iniziare l'attività. Essi devono risultare in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza, a regola d'arte secondo i migliori *standards* in uso, regolarmente revisionati e dotati di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni altra norma applicabile in materia di sicurezza.
- 28.3 Il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), valutati opportunamente il contesto in cui si dovrà svolgere l'attività, nonché il livello di preparazione dei subacquei partecipanti ed il possesso dei loro requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.), deve assicurare agli stessi idonee informazioni relative alle condizioni generali del servizio offerto ed alle attività da eseguire, istruendoli, in via preventiva ed in maniera esauriente, per quanto attiene:
- i pericoli generici dell'attività subacquea (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici correlati al sito prescelto;
 - la natura e la profondità del fondale interessato, evidenziandone la conformazione e l'eventuale presenza di ostacoli o specifici rischi;
 - la tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca effettuate in zona;
 - la visibilità subacquea ed eventuali cause di intorbidimento;
 - i metodi e le procedure di entrata e uscita dall'acqua;
 - i requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.) prescritti per lo svolgimento delle immersioni

- programmate;
- g) ogni ulteriore informazione ritenuta utile per offrire un quadro più esaustivo e di sicurezza delle attività da eseguire.
- 28.4 Prima dell'inizio dell'attività, il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica) cura l'annotazione, in apposito registro, delle seguenti informazioni minime:
- numero progressivo dell'uscita, con indicato il luogo di immersione, data ed ora di inizio dell'attività (specificando che si tratta di immersione guidata o didattica), tipologia dell'immersione (esplicitando anche se effettuata con partenza da riva o con unità appoggio) e tipo di gas respirabile utilizzato;
 - nominativo della Guida ovvero dell'Istruttore, con indicazione del brevetto posseduto e con espressa menzione della didattica adottata a riferimento (qualora in possesso di più brevetti) per lo svolgimento delle attività e di un suo utile recapito telefonico a cui potersi riferire in caso di necessità;
 - generalità di ciascun subacqueo partecipante, con indicazione anche del brevetto posseduto (ovvero di quello da conseguire) e di un suo recapito in loco (se del caso utile per una successiva rintracciabilità);
 - specifiche dell'unità da diporto eventualmente utilizzata in appoggio di superficie e nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, (indicandone gli estremi), responsabile del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
 - nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale eventualmente posto in assistenza alla Guida ovvero all'Istruttore, che partecipa all'immersione ovvero rimane a terra o a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata della stessa.
- 28.5 Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di *privacy*, a cura del Centro per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.
- 28.6 Prima dell'inizio dell'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore, valutato adeguatamente il contesto di svolgimento dell'attività, deve assicurare ai subacquei partecipanti idonee informazioni alla stessa correlate, istruendoli, in maniera esauriente, per quanto attiene:
- l'itinerario da seguire in acqua, la localizzazione e le caratteristiche fisiche del sito ove si svolgerà l'immersione, mostrando, ove ritenuto opportuno e più esplicativo, anche schemi grafici, foto o video;
 - le condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - regole, le modalità e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelle più opportune per immergersi ed uscire dall'acqua, nonché i comportamenti pericolosi da evitare;
 - rischi generici correlati all'espletamento dell'attività subacquea programmata (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli più specifici correlati al sito prescelto;
 - ogni altra informazione ritenuta utile ed essenziale per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
- 28.7 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con partenza da riva, senza l'utilizzo di un'unità in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 27, è tenuto ad assicurare, sul luogo di partenza a terra:
- la presenza di una persona, in possesso delle informazioni inerenti l'attività di immersione, dotata di un idoneo mezzo di comunicazione e capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione), nonché capace di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua;
 - una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato nella tabella "A" del Decreto del Ministero della Salute dell'1 ottobre 2015 ed una maschera di insufflazione;
 - una bombola di riserva di almeno 10 litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione₂₀ oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte

dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra dei partecipanti; in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della predetta bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;

d) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018.

28.8 Le disposizioni del presente comma, nel rispetto comunque di quanto disciplinato dal precedente art. 27, non trovano applicazione qualora l'immersione sia svolta nel corso della stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione debitamente segnalate, nonché entro la batimetrica pari o inferiore a 10 metri.

28.9 Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con l'utilizzo di un mezzo in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 27 e ferma la congiunta responsabilità del conduttore ai fini dell'esercizio della navigazione, è tenuto ad assicurare:

a) la completezza e la regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previste dal presente Regolamento, nonché dalle vigenti norme in materia di diporto, in base alla navigazione da intraprendere, curando altresì la validità della copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni e i danni comunque subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;

b) i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritti all'art. 54 e all'allegato V del D.M. n°146/2008, mantenendo sempre prontamente disponibile l'evidenza documentale di cui al precedente comma 28.4;

c) la completa efficienza del mezzo e di ogni sua pertinenza, mettendolo a disposizione, alla stipula del contratto di utilizzazione, adeguatamente attrezzato ed equipaggiato, completo anche delle ulteriori dotazioni supplementari prescritte dall'art. 90 del D.M. n°146/2008, tenute anch'esse in perfetta funzionalità; il posizionamento a mare della bombola di riserva menzionata dal suddetto art. 90 ovvero della stazione di decompressione ove prevista, dovrà essere effettuato secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica di riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate;

d) che, in caso di trasporto di attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportate, rispetto a quelle trasportabili dall'unità, sia ridotto in ragione almeno di una persona ogni 75 Kg. di materiale imbarcato;

e) che l'utilizzo del mezzo avvenga in conformità alle disposizioni in materia di segnalamento (come previsto al precedente art. 27) e di navigazione (ivi compresa la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima), nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità e delle finalità di diporto a cui la stessa deve rimanere comunque destinata;

f) che l'utilizzatore del mezzo sia in possesso di patente nautica in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;

g) che la propria denominazione (e se del caso anche l'identificativo numerico dell'unità nell'ipotesi di più mezzi impiegati) risulti evidente e sempre chiaramente leggibile sul mezzo;

h) che, in caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio della stessa venga realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale eventuale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile);

i) la presenza di una persona, abilitata al primo soccorso e dotata di un idoneo mezzo di comunicazione capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in²¹ un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione), nonché capace di

- manovrare e di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua.
- 28.10 I Centri di immersione ed i Centri di formazione e di addestramento che, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento, intendono erogare servizi di immersione all'interno di cavità sommerse e relitti (intesi come ambienti naturali o artificiali che impediscano la risalita verticale diretta del subacqueo) individuati e riconosciuti come praticabili per finalità ricreative, devono preventivamente dimostrare di appartenere a didattiche che prevedono dette discipline ovvero appartenere a gruppi speleologici subacquei a tal fine dichiarati, nonché avvalersi di Guide e di Istruttori in possesso delle abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le suddette attività. In questi casi, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo non può essere comunque superiore a 4.

ARTICOLO 29 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I CENTRI DIVING

- 29.1 Fermo il rispetto di tutto quanto disciplinato nel presente Capo XI, a cui si fa ogni più ampio rinvio e riferimento in ordine all'effettuazione delle immersioni subacquee, i sodalizi che effettuano attività di *diving* operanti nel Circondario marittimo di Ancona hanno l'obbligo di garantire che le attività siano effettuate in aree sicure in cui non vi sia commistione con la libera navigazione.
- 29.2 I Centri *Diving* che intendono effettuare immersioni nell'ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Ancona hanno altresì l'obbligo di non ostacolare la navigazione delle unità in transito nella zona di mare prospiciente le aree riservate alla balneazione.
- 29.3 Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee turistico/didattiche da parte dei Centri *Diving*, è fatto obbligo a questi ultimi, prima dell'avvio delle attività nel corso della stagione balneare, di:
- a) posizionare, in prossimità del limite esterno della fascia riservata alla balneazione, boe dedicate, le cui caratteristiche ed i punti di posizionamento in mare sono di seguito meglio individuati.
 - b) le boe dedicate dovranno essere installate a cura dei Centri *Diving* che hanno l'obbligo, a propria cura e spese di monitorare e garantire la loro stabilità ed il corretto posizionamento;
 - c) il posizionamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di corpi morti il cui ancoraggio non dovrà incidere in via permanente con il fondale;
 - d) le boe dovranno riportare sulla parte emersa la scritta "SCUOLA SUB", con relativo segnale previsto per il sub in immersione (bandiera rossa con striscia diagonale bianca).
- 29.4 I punti autorizzati per il posizionamento delle boe sono in prossimità delle seguenti aree:
- a) Scoglio Vela;
 - b) Molo Davanzali;
 - c) Due Sorelle;
 - d) Sassi Neri;
 - e) Secca delle Monache;
 - f) Terza Secca del Passetto;
 - g) Scalaccia – Zona Pietralacroce.
- 29.5 I Centri *diving* che intendono operare avvalendosi delle boe dedicate sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:
- a) le unità appoggio hanno l'obbligo di ormeggiare in prossimità del limite esterno degli specchi acquei riservati alla balneazione, risultando così prontamente raggiungibili in presenza di eventuali situazioni di emergenza;
 - b) le immersioni, partendo dalle suddette boe dedicate, potranno essere eseguite all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione (metri 300 o metri 100 per le zone a picco sul mare) previo posizionamento ed utilizzo dei previsti sistemi di segnalazione.
 - c) per motivi di sicurezza, in ciascuna delle aree individuate, non potrà operare contestualmente più di un mezzo nautico con relativa squadra sub.

- 29.6 E' fatto obbligo ai Centri *Diving* di comunicare annualmente alla Capitaneria di porto di Ancona la data di avvenuto posizionamento delle boe con indicazione delle relative coordinate geografiche (sistema WGS 84).
- 29.7 Il posizionamento di Boe dedicate in punti diversi da quelli sopra individuati, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della locale Autorità marittima.

ARTICOLO 30

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE GUIDATE -

- 30.1 Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni guidate, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di immersione di cui al precedente art. 25 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
- 30.2 Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
- 30.3 Ai fini della presente Ordinanza, la Guida riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, la Guida:
- a) deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
 - b) nello svolgimento delle immersioni dovrà attenersi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, i subacquei accompagnati, indipendentemente da quanto previsto dalle didattiche di rispettiva appartenenza, dovranno attenersi alle procedure di sicurezza da lui pianificate;
 - c) dovrà preventivamente verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento, rispettandone i relativi limiti ed assicurando loro tutte le informazioni di cui al precedente articolo 28.6;
 - d) non potrà guidare in immersione più di 6 subacquei simultaneamente (ridotti a 4 nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne), e ciò indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata svolta in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei partecipanti.
- 30.4 Al termine delle attività, la Guida è tenuta a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 28.4, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

ARTICOLO 31

ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE

- 31.1 Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' richiesta la maggiore eta' e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
- 31.2 A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
- 31.3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 32
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE
DIDATTICHE -

- 32.1 Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni didattiche, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di formazione e di addestramento di cui al precedente art. 25 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.
- a) nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee dirette al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale obbligo solo le didattiche che, prevedendo il conseguimento della specialità "immersione notturna" tra i propri brevetti, debbano svolgere attività diretta al conseguimento di tale tipologia di brevetto. In tali casi sono comunque vietati profili di immersione che richiedano soste decompressive.
 - b) durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli eventuali loro assistenti presenti in acqua devono essere in numero da poter garantire un rapporto Istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche nell'occasione adottate. Detti limiti non esonerano comunque l'Istruttore dall'adottare ogni ulteriore precauzione e/o cautela in base al prudente apprezzamento della situazione contingente ed all'esperienza tecnico-subacquea posseduta.
- 32.2 Ai fini della presente Ordinanza, l'Istruttore riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, l'Istruttore:
- a) deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, attenendosi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, gli allievi partecipanti dovranno conformarsi alle procedure di sicurezza in tal senso da lui pianificate;
 - b) prima di ogni immersione, deve illustrare agli allievi le informazioni di cui al precedente art. 28.6;
 - c) prima dell'inizio dell'attività didattica programmata, deve far pervenire all'Autorità marittima competente per giurisdizione, anche a mezzo fax, *mail* o *mail pec*, un'informativa conforme al *format* di cui al precedente Allegato "1" e riportante:
 - c1) denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
 - c2) data, ora e luogo dell'immersione;
 - c3) numero (con nominativi) degli allievi partecipanti;
 - c4) generalità dell'Istruttore responsabile, con indicazione del brevetto posseduto e della didattica adottata a riferimento;
 - c5) generalità degli eventuali aiuto-istruttori partecipanti;
 - c6) modalità operative (tipo di gas respirabile usato, etc.) e profilo dell'immersione;
 - c7) l'unità da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie e nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa.
 - d) Al termine delle attività, l'Istruttore è tenuto a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 28.4, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

ARTICOLO 33
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-
LOGISTICO IN APPOGGIO DI SUPERFICIE -

- 33.1 A richiesta di subacquei privati in possesso di brevetto che intendano condurre l'attività di immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i connessi rischi nel rispetto anche di quanto disciplinato dal precedente art. 27, è consentito ai Centri di immersione di erogare, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie, senza la presenza di alcuna Guida. In tal caso, il Centro è tenuto comunque a rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 28 per quanto applicabili.
- 33.2 Al fine di essere efficacemente supportato, ogni gruppo di subacquei privati dovrà²⁴ comunicare, al titolare/rappresentante legale del suddetto Centro, il profilo di immersione

previsto. Detta comunicazione dovrà essere fatta dal subacqueo privato che il gruppo indicherà essere responsabile dell'immersione.

33.3 Prima dell'inizio dell'attività, il responsabile del Centro di immersione dovrà comunque curare l'annotazione, in apposito registro, delle informazioni previste dal precedente art. 28.4, mettendole, in caso di necessità, prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia; la registrazione dei suddetti dati costituisce prova della stipula del contratto di utilizzazione del mezzo; al termine delle attività, il responsabile del Centro è tenuto a completare quanto già annotato, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

33.4 Ai fini del presente Regolamento, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di *privacy*, a cura del Centro di immersione per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

CAPITOLO XII **“RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O** **“SURFERBOARD”**

Articolo 34 **(Disposizioni generali)**

34.1 L'esercizio dell'attività di ray-board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” (o similari) è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, e secondo le modalità indicate dall'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.

34.2 Le norme contenute nel presente Capitolo sono da considerarsi permanenti e, pertanto, valide tutto l'anno.

Articolo 35 **(Disciplina per l'esercizio dell'attività)**

35.1 L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
- b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
- c) il bagnante deve aver compiuto 14 (quattordici) anni e dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino, tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore con-vezzo;

- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri;
- l) la partenza ed il rientro devono avvenire tramite i corridoi di lancio.

CAPITOLO XIII JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 36 (Disposizioni generali)

- 36.1 L'utilizzo dei JetLev Flyer, dei Flyboard e dei dispositivi agli stessi assimilabili è consentito in ore diurne (dall'alba al tramonto) con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche e secondo le modalità indicate dall'Ordinanza n° 26/2023 in data 11.05.2023 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona che disciplina i limiti della navigazione delle unità da diporto rispetto la costa.
- 36.2 Le norme contenute nel presente Capitolo sono da considerarsi permanenti e, pertanto, valide tutto l'anno.

Articolo 37 (Disciplina per l'esercizio dell'attività)

- 37.1 L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzatore deve essere in possesso della patente nautica; per il Flyboard, nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo, la patente nautica non è necessaria per l'utilizzatore;
 - b) l'utilizzatore deve aver compiuto 18 anni;
 - c) l'attività dovrà essere svolta, in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura, con partenza dai corridoi di lancio;
 - d) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
 - e) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - f) è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - g) in caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il dispositivo deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qualvolta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare propria o di altri.

CAPITOLO XIV
LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA UTILIZZATE
PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE

ARTICOLO 38
- DISPOSIZIONI GENERALI -

- 38.1 Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Ancona e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, gli aspetti inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale. Ai natanti impiegati con contratti di noleggio si applicano, in particolare, le norme contenute nel Codice del diporto di cui al Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, nonché le ulteriori disposizioni di sicurezza riportate nel Titolo III, Capo II, del relativo Regolamento di attuazione, di cui al **D.M. 29 luglio 2008, n°146** nonché quanto indicato nel **DM 1 settembre 2021** in premessa richiamati, cui, pertanto, in relazione alle specifiche attività, si dovrà fare costantemente riferimento.
- 38.2 le norme della presente Ordinanza, la cui validità se non diversamente specificato non deve intendersi limitata al solo periodo della stagione balneare, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, nonché dalle disposizioni previste in materia di navigazione da diporto e da quelle contenute nella richiamata Ordinanza di Sicurezza Balneare, a cui bisogna comunque fare riferimento per le fattispecie richiamate e per quelle non espressamente citate ma in ogni caso correlate.
- 38.3 Fermo quanto disciplinato con il presente Regolamento, chiunque intenda esercitare le attività di cui al precedente comma deve munirsi delle autorizzazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere.
- 38.4 Per quanto concerne gli ulteriori aspetti connessi alla disciplina delle attività turistico-ricreative di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di banana-*boats*, il paracadutismo ascensionale, le tavole a vela, etc. si rimanda a quanto prescritto in merito dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare in premessa citata, a cui si fa espresso rinvio anche per la navigazione e per le modalità di utilizzo dei natanti comunemente denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, pedalò e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, *kajak*, nonché delle moto d'acqua e mezzi simili.

ARTICOLO 39
- COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E DI NOLEGGIO -

- 39.1 Ai fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chiunque intenda svolgere nel Circondario marittimo di Ancona l'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 del DM 1 settembre 2021, deve presentare alla Capitaneria di porto una comunicazione, in duplice esemplare con copia da conservare tra i documenti di bordo, conforme al modello in Allegato "2", con la quale dovrà essere comunicata, oltre a tutte le informazioni richiamate dall'art. 2 del DM 1 settembre 2021, anche i seguenti elementi:
- a) porto di abituale stazionamento dei natanti ovvero di esercizio dell'attività;
 - b) copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima (comprensiva di planimetria) rilasciata al dichiarante per l'ormeggio dei natanti ovvero copia dei contratti di ormeggio o della dichiarazione attestante il luogo di stazionamento dei natanti quando non impiegati, nonché, se gli stessi si trovino in secco, le modalità di varo ed alaggio;
 - c) elenco dei natanti da diporto utilizzati, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo mezzo; il tutto, secondo il format annesso all'allegato 2;
 - d) copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti provvisti di

- marcatatura CE;
- e) copia della licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 miglia);
 - f) certificato di idoneità al noleggio in regolare corso di validità, per ogni natante da destinare al noleggio; tale adempimento non è richiesto per le unità a remi ovvero a pedali, per le quali vigono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del citato Decreto n°146/2008;
 - g) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia dellocatore ovvero del noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - h) copia della patente nautica relativa ai conduttori dei natanti da diporto a motore adibiti a noleggio.

ARTICOLO 40

- DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE E DI NOLEGGIO -

- 40.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa Autorità marittima e di ogni altro vigente provvedimento ordinatorio in materia di sicurezza della navigazione, l'attività di locazione e di noleggio dei natanti da diporto può essere effettuata solo con mare e tempo assicurati favorevoli. Essa è comunque vietata quando, per condizioni meteo marine avverse, non possa svolgersi in piena sicurezza degli utenti fruitori.
- 40.2 Il suddetto Esercente deve tenere, presso il luogo ove si effettua l'attività, un apposito "Registro delle Uscite", conforme al modello in Allegato "3", su cui dovrà annotare, per ciascun natante locato o noleggiato e prima dell'inizio dell'attività, i seguenti dati:
- a) numero progressivo, con annessa data ed ora di inizio dell'attività;
 - b) tipo di impiego dell'unità e numero identificativo della stessa;
 - c) generalità complete dell'utilizzatore ovvero del conduttore, con indicazione anche degli estremi di un suo valido documento d'identità e di un suo recapito in loco (se del caso utile per una successiva rintracciabilità), nonché, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli occupanti, a cui potersi eventualmente rivolgere in caso di necessità;
 - d) numero complessivo degli occupanti, specificando l'eventuale presenza di minori;
 - e) estremi della patente nautica, in regolare corso di validità, che abilita il conduttore al comando dell'unità; nel caso di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo della patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5, del D. Lgs. n°171/2005;
 - f) itinerario di massima dichiarato/concordato, con indicazione anche dell'orario di previsto rientro.
- Nel medesimo registro dovranno essere prontamente annotati, sempre per ciascun natante locato ovvero noleggiato, l'intervallo di tempo in cui è impiegata l'unità, con specifica e tempestiva indicazione dell'orario di termine d'utilizzo della stessa.
- 40.3 Ai fini del presente Regolamento, la raccolta degli elenchi/registri sopra previsti deve essere custodita per un periodo di almeno 30 giorni, ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.
- 40.4 Il locatore ovvero il noleggiante di natanti da diporto a motore/vela deve disporre e tenere sempre approntata a terra, durante lo svolgimento dell'attività, un'idonea unità a motore, diversa da quelle destinate all'attività commerciale, opportunamente equipaggiata e munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, eventualmente in grado di prestare, con la necessaria tempestività, l'assistenza ai mezzi locati ovvero noleggiati ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate. I dati di tale unità dovranno essere riportati in una scheda conforme al modello in Allegato "4".

ARTICOLO 41
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
LOCAZIONE -

- 41.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili, l'Esercente l'attività di locazione di natanti da diporto, ad integrazione di quanto previsto dal DM 1 settembre 2021, deve rifiutare la locazione:
- a) a quei soggetti che si presentino in evidente stato confusionale/alcolemico o di alterazione psico-fisica ovvero alle persone che siano comunque ritenute inidonee alla conduzione del mezzo;
 - b) allorché lo stato del mare o del tempo, secondo il proprio prudente apprezzamento, risulti o divenga pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, adoperandosi, in tale fattispecie particolare, per favorire il rapido rientro degli eventuali natanti già locati ed in navigazione; in questo senso, il conduttore (locatario) dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di eventuale peggioramento delle condizioni meteo marine ovvero al verificarsi di qualsivoglia rischio per la navigazione o di situazioni di pericolo, successivi all'inizio della locazione.
- 41.2 Le moto d'acqua locate devono essere dotate di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve poter azionare in caso di situazione di pericolo ovvero nel caso si rilevi che il conducente non osservi i limiti di navigazione ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione o della balneazione in generale.
- 41.3 Durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro, l'Esercente è tenuto a mantenersi sempre prontamente rintracciabile dall'Autorità marittima, indicando eventualmente anche un suo idoneo sostituto.

ARTICOLO 42
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI DA SPIAGGIA -

- 42.1 La locazione di natanti da spiaggia quali *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattrometri quadrati, canoe, *kajak* e mezzi simili può essere effettuata solo in ore diurne e con mare e tempo assicurati favorevoli. Essa avviene sotto la completa responsabilità del locatore che deve comunque valutare - prima di affidare il mezzo - le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente.
- 42.2 Per la locazione di detti natanti restano ferme, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui ai precedenti articoli. In particolare, il registro di cui all'articolo 39.2 può essere tenuto anche in maniera semplificata, riportando i seguenti dati minimi: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi documento d'identità, recapito telefonico, numero occupanti del mezzo e zona di navigazione.
- 42.3 Nel rispetto dei limiti di età stabiliti dall'art. 39, comma 3, del Codice del diporto, il natante da spiaggia può essere ceduto in locazione a chi dichiara di saper nuotare. L'Esercente l'attività di locazione assume comunque la responsabilità per l'incauto affidamento dei natanti a persone in difetto del suddetto requisito ovvero da ritenersi comunque non idonee alla conduzione del mezzo.
- 42.4 Nel caso di locazione di natanti da spiaggia, per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore, lo stesso deve, comunque, essere munito del brevetto di "Assistente bagnanti marittimo" in regolare corso di validità ovvero avvalersi di persona a tal fine qualificata, che possiede il predetto requisito.

ARTICOLO 43
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
NOLEGGIO -

- 43.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili e ad²⁹ integrazione di quanto previsto dal DM 1 settembre 2021, il conduttore del natante da diporto

adibito a noleggio, prima della partenza, fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure o le precauzioni da adottare in caso di emergenza. Egli, rimanendo alle dipendenze del noleggiante unitamente all'eventuale equipaggio, esercita la navigazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità ed in ossequio alle finalità di diporto, restando sempre direttamente responsabile della condotta della navigazione, assumendone la responsabilità ed i relativi rischi.

CAPITOLO XV TRASPORTO PASSEGGERI IN BREVI GITE

ARTICOLO 44 (Disposizioni)

- 44.1 Fermo restando il divieto di navigare all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione ed ai fini di sicurezza della navigazione, le imbarcazioni a vela o motore adibite al servizio pubblico di trasporto in brevi gite devono rispettare i seguenti obblighi:
- a) essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità marittima competente;
 - b) oltre ai regolamentari segni di individuazione prescritti dagli artt. 308 e 309 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, devono avere una fascia larga almeno 15 cm. pitturata in arancione lungo tutto lo scafo al di sotto della falchetta, nonché esporre in modo ben visibile e a poppa una tabella a caratteri indelebili, con la seguente dicitura: "PORTATA PASSEGGERI N° " (indicando il numero prescritto nella relativa autorizzazione di cui alla precedente lett. a);
 - c) alle stesse imbarcazioni è vietato l'uso di altoparlanti, nonché di ogni altro mezzo di propaganda acustica dalle ore 13.00 alle ore 16.00. E' consentito l'utilizzo di apparecchi di riproduzione sonora oltre i 500 metri di distanza dalla costa, ad un volume limitato alle necessità di ascolto dei passeggeri;
 - d) il trasporto dei passeggeri deve essere effettuato solo con mare e tempo assicurati;
 - e) per l'ormeggio ed il tiro a secco delle imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri in brevi gite possono essere individuate, dall' Autorità marittima, apposite zone riconoscibili da particolari segnali da mantenersi sulla spiaggia a cura del concessionario dello stabilimento o del servizio di noleggio, previa istruttoria da effettuarsi con le Amministrazioni interessate;
 - f) l'atterraggio e la partenza dalle spiagge possono essere consentiti a condizione che:
 - f1) le eliche siano schermate;
 - f2) sia installato un corridoio di lancio secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - f3) sia svolto un efficace servizio di vedetta secondo le modalità previste nell'autorizzazione rilasciata al soggetto che svolge l'attività;
 - f4) sia conclusa positivamente apposita istruttoria con tutte le Amministrazioni interessate;
 - f5) l'area non interessi zone frequentate da bagnanti.

CAPO XVI NUMERI UTILI

Articolo 45

- 45.1 Per informazioni o emergenze, i recapiti telefonici degli Enti/Soggetti competenti sono riportati nella tabella di cui all'Allegato 5.

**MODULO PER COMUNICAZIONE
IMMERSIONI SUBACQUEE ED IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI**

CIRCOLO SPORTIVO/SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA DELL'IMMERSIONE

LUOGO

NUMERO DI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

MODALITA' OPERATIVE

Data _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008, nonché di ogni altra disposizione normativa comunque applicabile che, ai fini di quanto comunicato, si intende integralmente richiamata ed accettata. Essa non esonera, quindi, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività così comunicate. L'Autorità marittima è da ritenersi, in ogni caso, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità, sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, là dove in conseguenza dello svolgimento dell'attività o anche in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali, richiamate dagli articoli 75 e 76 del vigente D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾ e previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ed inoltre conscio della possibilità da parte della Capitaneria di porto di Ancona di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge n° 241/90, sotto la propria responsabilità espressamente **dichiara** (barrare la/le voce/i di interesse):

<input type="checkbox"/>	di essere in regola con le disposizioni recate nell'Ordinanza n. 41/2018 emanata in data 22.05.2018 dalla Capitaneria di porto di Ancona e di conoscere ed osservare ogni altra Ordinanza in vigore entro l'ambito del Circondario marittimo di Ancona, per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere;
<input type="checkbox"/>	di impegnarsi a comunicare, entro 15 giorni, eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
<input type="checkbox"/>	di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio della specifica attività di noleggio ovvero di locazione di natanti da diporto, per finalità ricreative e turistiche locali, essendo in tal senso iscritto presso la C.C.I.A.A. di _____, come sopra meglio specificato;
<input type="checkbox"/>	che i natanti da diporto di cui all'allegato elenco, dotati dei prescritti documenti di bordo ai fini della navigazione, sono muniti delle relative pertinenze e di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dal D.M. n°146/2008 (art. 54 e allegato V in caso di locazione ovvero art. 88, comma 2, e allegati X e XI in caso di noleggio), risultando in perfetta efficienza ed in buone condizioni d'uso e manutenzione per quanto attiene allo scopo;
<input type="checkbox"/>	che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di locazione e qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n°171/2005, sono condotti da chi sia in possesso di patente nautica in regolare corso di validità se tale abilitazione è richiesta in relazione alla potenza del motore ed al tipo di unità;
<input type="checkbox"/>	che i natanti di cui all'elenco allegato, se impegnati nell'attività di noleggio, sono condotti dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, sempre e comunque munito della patente nautica, in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
<input type="checkbox"/>	di rispettare le specifiche disposizioni di cui alla citata Ordinanza n. 41/2018 nei casi rispettivamente di locazione e di noleggio;
<input type="checkbox"/>	di essere in regola con tutti gli altri eventuali titoli autorizzativi e/o concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge, nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione, ancorché temporanea, di pubblico demanio marittimo, rimanendo se del caso a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
<input type="checkbox"/>	ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 67 del D.Lgs. n°159/2011);
<input type="checkbox"/>	di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza n°41/2018, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione.-
<input type="checkbox"/>	di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone - ivi compresi i passeggeri - che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione (e ciò anche qualora l'eventuale danno derivi dall'inosservanza di prescrizioni previste da altre disposizioni di legge qui non espressamente richiamate.

(1) L'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recita: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

A tal fine il sottoscritto, nell'assumere formale impegno di piena osservanza delle norme di legge ed ordinatorie disciplinanti o comunque correlate all'attività oggetto della presente comunicazione, allega la seguente documentazione: *(barrare la/le voce/i di interesse)*


<input type="checkbox"/>	certificato d'idoneità al noleggio in regolare corso di validità (non necessario per l'esercizio della sola attività di locazione). L'a dempimento in questione non è richiesto per le unità a remi/pedali per le quali vigono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto D.M. n°146/2008;
<input type="checkbox"/>	stralcio dell'eventuale titolo concessorio (con planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio;
<input type="checkbox"/>	elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa documentazione fotografica a colori descrittiva di ogni singolo natante;
<input type="checkbox"/>	copia dei certificati di omologazione e delle dichiarazioni di conformità per ogni natante;
<input type="checkbox"/>	copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia);
<input type="checkbox"/>	copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
<input type="checkbox"/>	copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
<input type="checkbox"/>	copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dei natanti da diporto a motore noleggiati;
<input type="checkbox"/>	copia della carta d'identità in regolare corso di validità del dichiarante.

NOTA INFORMATIVA D. LGS. N°196/2003

Sottoscrivendo la presente comunicazione, il richiedente acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla comunicazione medesima. Il richiedente è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati, nell'ambito degli uffici preposti, dal personale ivi responsabile o comunque incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, presupposto dall'Ordinanza n°41/2018 emanata in data 22/05/2018 dalla Capitaneria di porto di Ancona; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

_____, _____
Luogo *Data*

 (firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE	
Si attesta che la comunicazione di cui sopra è stata ricevuta in data ___/___/___ ed assunta in pari data al numero di protocollo _____.	
	L'Addetto alla Sezione

FORMAT ANNESSO ALL'ALLEGATO 2

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI CON IL NUMERO PROGRESSIVO A FIANCO DI CIASCUNO INDICATO, CHE SONO UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE. PER CIASCUN NATANTE SOTTO ELENCATO, ALLEGARE UNA FOTO.

(segnare le caselle e depennare le voci di interesse)

IDENTIFICATIVO NUMERICO (progressivo)	DATI DEL NATANTE
<u>001 (uno)</u>	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. Y'ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ _____ CATEGORIA CE CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
<u>002 (due)</u>	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. Y'ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ _____ CATEGORIA CE CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
<u>003 (tre)</u>	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. Y'ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ _____ CATEGORIA CE CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
<u>004 (quattro)</u>	TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS. Y'ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE DI COSTRUZIONE _____ _____ CATEGORIA CE CODICE CIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ _____ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____ DEL _____ _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL: (KW) _____ ASSICUR. R.C.:SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ _____ POLIZZA N. _____ L'UNITÀ È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

Luogo _____, Data _____

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

REGISTRO DELLE USCITE

Società/Ditta individuale _____

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE	IDENTIFICATIVO NUMERICO NATANTE	TIPOLOGIA DI IMPIEGO: L (locazione) N (noleggio)	DATA ----- ORA DI INIZIO E FINE	COGNOME E NOME DELL'UTILIZZATORE (IN CASO DI LOCAZIONE) O DEL NOLEGGIANTE	GENERALITA' COMPLETE ED ESTREMI DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' (E/O DELLA PATENTE NAUTICA SE PREVISTA OBBLIGATORIA)	RECAPITO TELEFONICO	ITINERARIO DI MASSIMA DICHIARATO E/O CONCORDATO	PERSONE PRESENTI A BORDO	ANNOTAZIONI
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

ALLEGATO 4

UNITA' A MOTORE PREPOSTA ALL'ASSISTENZA DEI MEZZI LOCATI OVVERO NOLEGGIATI ED A TUTTE LE PERSONE SUGLI STESSI IMBARCATE.

(segnare le caselle e depennare le voci di interesse, allegando una foto dell'unità)

DATI DELL'UNITA'	
TIPO DI NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE <input type="checkbox"/> F/B <input type="checkbox"/> E/B <input type="checkbox"/> E/F/B <input type="checkbox"/> A VELA CON MOT. AUS.	
Y ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____	
MODELLO _____	ANNO DI COSTRUZIONE _____
MATERIALE DI COSTRUZIONE _____	
CATEGORIA CE CODICE CIN _____	
SUPERFICIE VELICA MQ _____	LUNGH.F.T. MT. _____
LARGH. MAX MT. _____	MAX PERS. TRASP. _____
KG _____	OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____
DEL _____	RILASCIATA DA _____
CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N. _____	DEL _____
RILASCIATO DA _____	MOTORI: N. _____
MATRICOLE N.RI: _____	MARCA/MOD. _____
POT. MAX. APPL: (KW) _____	ASSICUR. R.C.:SOC. _____
COPERTURA DAL _____	AL _____
POLIZZA N. _____	
L'UNITA' È: <input type="checkbox"/> DI PROPRIETA'; <input type="checkbox"/> IN LEASING; <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

_____, _____
 Luogo Data

 (firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

**TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE
EMERGENZE IN MARE**

NUMERO BLU/ EMERGENZA IN MARE	1530
7° MRSC ANCONA	071227581
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE ANCONA	0715961
CAMERA IPERBARICA- NUCLEO SDAI ANCONA	0715931
DIAGNOSTICA MARCHE – OSIMO STAZIONE	0719256456
IPERBARICA ADRIATICA – FANO	0721827558
CENTRO IPERBARICO MAU – P.TO SANT'ELPIDIO	0734904715

ASCOLTI RADIO VHF / FM

STAZIONE RADIO COSTIERA - ANCONA RADIO	CANALE 16
7° MRSC – ANCONA	CANALE 16
CIRCOMARE CIVITANOVA MARCHE	CANALE 16